

COMUNU DE OLLASTA

Provìntzia de Aristanis

UFFÌTZIU FINANTZIÀRIU

Bia de Casteddu, 20 – C.A.P. 09090 – Ollasta (OR)



COMUNE DI ALBAGGIARA

Provincia di Oristano

UFFICIO FINANTZIARIO

Via Cagliari, 20 – C.A.P. 09090 – Albaggiara (OR)

☎ 0783/938002 – 📠 0783/938420 – C.F. 00070480959 – E-mail: ufficioamministrativo@comune.albaggiara.or.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

prot. /2025

Albaggiara, 30 dicembre 2025

Al Sindaco
Gent.mo Ing. Marcello Pilloni
Sede

Alla Giunta Comunale
Sede

Ai Consiglieri Comunali
Sede

Ai Responsabili di area del comune di Albaggiara
Sede

Al Nucleo di Valutazione
Dott.ssa Antonella Porcu

Al Revisore dei Conti
Dott.ssa Lucia Biagini

OGGETTO:

Relazione sull'esito dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile espletati nel primo quadrimestre dell'anno 2025

Ai sensi del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 in data 23 ottobre 2023, sono stati eseguiti i controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati nel primo quadrimestre dell'anno 2025.

Come prescritto nel sopra citato regolamento, si è proceduto, con estrazione avvenuta in data 25.11.2025 sul sito randraw alla presenza del Responsabile del Servizio Finanziario.

Per operare l'estrazione si è, pertanto, verificato il numero delle determine adottate da ogni servizio e inserito lo stesso nel sistema di estrazione, il quale ha rilasciato dei numeri ai quali sono state associate gli atti.

Si riporta qui di seguito il numero delle determinazioni adottate per settore nel periodo sottoposto a controllo e gli atti estratti:

Area	Atti adottati nel periodo interessato dal controllo (numero registro settore)	Atti Estratti (numero registro settore)

AMMINISTRATIVA- CONTABILE	Det. da n. 1 a 104	50,70, 56, 97, 58, 31, 2, 11, 98, 66
TECNICA	Det. da n. 1 a 15	4, 10
SOCIALO CULTURALE	Det. da n. 1 a 49	23, 34, 27, 26, 20

Come si evince dal prospetto sopra riportato, sono stati controllati complessivamente n. 17 atti, così suddivisi:

- n. 10 determinazioni dell'area amministrativa-finanziaria
- n. 2 determinazioni dell'area tecnica;
- n. 5 determinazioni dell'area sociale;

AREA AMMINISTRATIVA – CONTABILE

- nessun rilievo

AREA TECNICA

Nella determinazione n. 4 del 13.01.2025 recante “Servizio di rete fissa voce e dati del comune di Albagera - rimodulazione contratto e affidamento servizio alla Vodafone Italia spa – ulteriore proroga affidamento – cig Z2032E3C84” si rileva quanto segue.

- Con riguardo ai documenti di programmazione risulta completamente assente il richiamo al PIAO ed in particolare il riferimento alla sezione anticorruzione del medesimo;
- nel merito l'atto richiama la determinazione n. 100 del 06.09.2021 di affidamento del servizio.

L'atto risulta non rispettoso della normativa per i seguenti motivi:

- 1) il D.lgs. 36/2023 sancisce un generale divieto di proroga dei contratti, fatta eccezione per la sola proroga tecnica. Il servizio era già stato prorogato con determinazione n. 143/2024, pertanto, l'atto in questione non ha natura di proroga tecnica e ha il solo effetto di procrastinare il servizio già in essere, peraltro già scaduto, come esplicitato nell'atto, il 31.12.2024.

Ad ogni buon conto la determinazione oggetto di controllo costituisce un nuovo affidamento allo stesso operatore in totale spregio del principio di rotazione.

Tanto più che la c.d. nuova proroga avviene sotto il regime del D.Lgs. 36/2023, mentre il primo atto di affidamento è stato adottato in applicazione del D.Lgs. 50/2016.

A tale riguardo, si rammenta che il D.lgs. 36/2023 trova applicazione per le procedure di affidamento poste in essere dal 1.07.2023, pertanto, l'atto adottato oltre a non essere rispettoso della normativa per le motivazioni sopra evidenziate, risulta anche illegittimo sotto il profilo normativo.

- 2) Inoltre, la motivazione della “proroga” è del tutto illegittima “*causa impegni improrogabili su altri compiti d'ufficio*”. Come evidenziato più volte dalla Corte dei conti (**si veda tra le altre sentenza n.11/2022 della Corte dei Conti Umbria**), è gravemente colposa la condotta dei dirigenti che autorizzano le proroghe reiterate ribadendo che “*il diritto eurounitario e quello interno impongono alle Pubbliche Amministrazioni di indire procedure ad evidenza pubblica onde consentire a tutti gli interessati di partecipare alla gara e beneficiare delle risorse pubbliche che l'ente affidatario dirige verso il mercato, preferendo tale soluzione alla gestione diretta del servizio*”, con la precisazione che “*dal punto di vista della gestione della spesa pubblica la messa in concorrenza è finalizzata all'apertura di un confronto concorrenziale idoneo a ridurre i costi a carico dell'ente locale e, quindi, della collettività*”.
- 3) Il CIG riportato nelle diverse determinazioni di “proroga” è sempre il medesimo acquisito all'atto del primo affidamento, pertanto, si rileva l'irregolarità anche nel rispetto delle procedure in materia di

trasparenza nei contratti pubblici.

- 4) L'affidamento dei contratti di telefonia per espressa previsione normativa deve avvenire mediante adesione alle convenzioni CONSIP salva la possibilità di rivolgersi ad altro fornitore qualora le condizioni contrattuali risultino più convenienti per l'Ente dandone adeguata motivazione. [L'art. 1, comma 7, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 \(convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135\)](#) ha esteso a tutte le pubbliche amministrazioni l'obbligo di ricorso alle convenzioni Consip per alcune tipologie merceologiche di beni (**carburante, energia elettrica, gas, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile**). Lo stesso articolo ha disposto che **i contratti stipulati in violazione di tali previsioni sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e contabile**, ai quali corrisponde quindi un'ipotesi tipica di responsabilità amministrativa.

Pertanto si richiama al rispetto puntuale della normativa e si sollecita l'esecuzione di una nuova procedura di affidamento.

AREA SOCIO CULTURALE

- Nella determinazione n. 23 non viene citato il nome del fornitore, non è stato indicato il servizio eseguito, inoltre non risultano attestate la corretta esecuzione della prestazione e la congruità della spesa.
- Si raccomanda di prestare cura nell'indicazione delle fonti giuridiche e nella predisposizione grafica degli atti. Tutte le determinazioni analizzate presentano tipologia di caratteri e dimensioni differenti.

RILIEVI FINALI E RACCOMANDAZIONI

In linea generale al fine di migliorare la qualità degli atti, si effettuano le seguenti raccomandazioni dirette a tutti i titolari di incarichi E.Q.:

- qualora si affidino lavori, servizi o forniture ricorrendo alla procedura di affidamento diretto, ancorché alla luce del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. sia consentito derogare al principio di rotazione, si proceda sempre a dare adeguata motivazione della deroga;
- nelle determinazioni di impegno e di liquidazione provvedere sempre ad attestare la congruità della spesa;
- nelle determinazioni di liquidazione di prestazioni a qualsiasi titolo provvedere sempre ad attestare che la prestazione è stata eseguita puntualmente;
- nelle determinazioni di impegno attestare sempre l'avvenuto accertamento della compatibilità con il programma dei pagamenti nel rispetto della previsione dell'art. 183 comma 8 D.Lgs. 267/2000;

Per tutti si raccomanda di osservare con meticolosità gli adempimenti di cui al d.lgs. 33/2013 in merito alla pubblicazione degli atti e del GDPR 679/2016 in materia di privacy.

Il Segretario comunale

Dott.ssa Enrica Olla

